



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 187/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEGENOVA PRODUCTION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGENOVA”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1/2018 - PROC. 47/18/VF)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Liguria n. 8, del 22 marzo 2013, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 119/14/CONS, del 31 marzo 2014, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Liguria*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta nel dicembre 2017, che delega al CO.RE.COM. Liguria «*la vigilanza, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, come integrato dai regolamenti attuativi dell’Autorità*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 28 marzo 2018, ha

richiesto alla società Telegenova Production S.r.l., con sede legale in via Anton Maria Maragliano n. 7/1, Genova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Telegenova”, copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 12 al 18 marzo 2018. Le registrazioni richieste sono state inviate dalla suddetta società direttamente, a mezzo *web*, in data 8 e 9 aprile 2018. Dall’analisi dei file video il CO.RE.COM. ha riscontrato l’assenza, in sovrimpressione, della data e dell’orario di trasmissione, quindi di una irregolare e non corretta conservazione delle registrazioni dell’emesso televisivo, condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Con atto n. CONT n. 1/18, adottato il 19 aprile 2018 e notificato il 23 aprile seguente, è stata quindi contestata alla società Telegenova Production S.r.l., con sede legale in via Anton Maria Maragliano n. 7/1, Genova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Telegenova”, l’irregolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana dal 12 al 18 marzo 2018, in violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato a mezzo *mail*, il giorno 11 maggio 2018, la richiesta di audizione, dichiarando che a seguito di verifiche interne era stata effettivamente rilevata l’assenza dei contatori del conteggio di data e ora di trasmissione sulle registrazioni inviate al CO.RE.COM. e che si era, quindi, provveduto a implementare il sistema trasmissivo con un nuovo apparato di registrazione che sarebbe entrato in funzione, però, solo a partire dal 16 maggio 2018.

L’audizione richiesta dalla parte si è tenuta il 21 maggio 2018; nel corso della stessa la società ha confermato di aver posto in funzione il nuovo apparato di registrazione in grado di apporre, in sovrimpressione alle registrazioni della programmazione diffusa, la data e l’orario di trasmissione e, a riprova di ciò, ha consegnato copia di una immagine, allegata al verbale della suddetta riunione, da cui risulta visibile la sovrimpressione di data e ora della registrazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Liguria, in esito all’istruttoria condotta, con nota prot. n. 55853 del giorno 11 luglio 2018, nell’inviare la documentazione a questa Autorità, ha proposto di comminare la sanzione pecuniaria alla società Telegenova Production S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio media audiovisivo “Telegenova”, per l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 8 comma 2, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS per la programmazione diffusa nella settimana dal 12 al 18 marzo 2018.

Questa Autorità, dalla valutazione della documentazione istruttoria versata in atti, in accoglimento della proposta del CO.RE.COM. Liguria, conferma la violazione delle disposizioni recate dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato A della delibera n. 353/11/CONS, da parte della società Telegenova Production S.r.l., autorizzata alla diffusione del

servizio media audiovisivo “*Telegenova*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, poiché le registrazioni dell'emesso audiovisivo della settimana sottoposta a controlli e conservate nell'archivio risultano prive di data ed ora di diffusione, deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del periodo limitato cui la condotta afferisce.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata in quanto, ha documentato, di aver sostituito l'apparato di registrazione ed ha fornito copia di alcune immagini della programmazione, allegate al verbale di audizione, dalle quali è visibile in sovrimpressione l'ora e la data di trasmissione.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico per l'anno 2016 positivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telegenova Production S.r.l., cod. fisc. 02315240990, con sede legale in via Anton Maria Maragliano n. 7/1, Genova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Telegenova*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 8, comma 2, allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 187/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 187/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci